bero criterio discretivo in attesa del giudizio definitivo.

In secondo luogo non comprendo perchè la provvisionale che si concede all'operaio in caso di infortunio che abbia determinato una infermità parziale o totale, temporanea o permanente, non si conceda ai danneggiati dell'infortunio in caso di morte.

Io credo che ciò sia dovuto più che altro ad una inavvertenza della Commissione e del Governo, alla quale provvede il secondo capoverso del mio emendamento. Non avrei nessuna difficoltà poi di associarmi all'emendamento dell'onorevole Lollini ed altri, aggiungendo alle parole: *la specie di inabilità*, le altre: *e pagata l'indennità relativa*, perchè questo emendamento non fa che meglio esplicare un concetto che è già necessariamente compreso nell'articolo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gavazzi il quale propone il seguente articolo sostitutivo:

« L'istituto assicuratore oltre alle indennità di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 5 pagherà l'indennità per l'inabilità assoluta temporanea per tutto il tempo nel quale l'operaio dovrà astenersi dal lavoro, con un massimo di tre mesi dal giorno dell' avvenuto infortunio. Le somme corrisposte al di là dei tre mesi saranno considerate come provvisionale sulla indennità spettantegli a sensi dei detti paragrafi 1 e 2 dell' articolo 5. »

Gavazzi. Tanto la Commissione quanto l'onorevole Fusinato si sono proposti di determinare che le indennità che sono pagate all'operaio degente e a cui non sono state ancora liquidate definitivamente le indennità che gli spettano siano date a titolo di provvisionale. Questa è la sostanza delle loro proposte: l' onorevole Fusinato per di più fa intervenire il pretore a giudicare della misura di queste indennità. Ora trattandosi di questioni che sorgono tutti i giorni non dobbiamo aggravare anche di questo lavoro i pretori i quali hanno già una miriade di altre occupazioni.

Il mio emendamento ha una portata invece sostanzialmente diversa e mi sia lecito di dire anche più generosa. Ogni operaio degente si trova in istato di invalidità totale temporanea. Il suo infortunio sarà qualificato più tardi come invalidità parziale o assoluta permanente. Ora può darsi il caso, e lo ha preveduto anche la Commissione col suo emendamento, che l'indennità definitiva che potrà toccare a questo operaio per la invalidità parziale permanente sia eguale ed anche inferiore alla indennità che gli sarebbe toccata per l'invalidità totale temporanea nel periodo di degenza.

L'operaio costretto ad astenersi dal lavoro in seguito, supponiamo, alla frattura o alla perdita di una falange di un dito, avrà diritto, come indennità per l'inabilità permanente parziale, al 5 per cento del salario suo per sei anni.

Cosicchè se guadagnava, ad esempio, 4 lire al giorno avrà diritto ad un abbuono di 360 lire per una volta tanto. Ma se la astensione dal lavoro, in seguito al medesimo infortunio, gli avrà fatto perdere più di 90 giorni di lavoro, la intera sua indennità sarà perduta per lui.

Ora la mia proposta si riassume in questo, che l'operaio abbia diritto fino a tre mesi, e non già a titolo di provvisionale, ma effettivamente all'intero compenso di quanto gli spetterebbe come indennità per invalidità temporanea assoluta, senza dar luogo quindi a nessuna restituzione. Trascorsi i tre mesi, tutte le somme corrispostegli dovranno essere portate in deduzione di quanto gli potrà spettare.

Ritengo che la mia proposta sia molto più larga di quella dell'onorevole Fusinato e risponda a concetti di maggiore equità, e perciò pregherei la Commissione e il Governo di volerla accettare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pozzato.

Pozzato. Rinunzio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Gianolio, *relatore*. La Commissione non può accettare, ed in ciò è d'accordo col Governo, nè l'emendamento dell'onorevole Fusinato, nè quello dell'onorevole Gavazzi.

Incominciamo da quello dell'onorevole Fusinato.

Fino a che non sia stata determinata l'inabilità, questa sarà, per tutti gli effetti della presente legge, considerata come temporanea, e l'istituto assicuratore pagherà, a titolo di provvisionale, una indennità giornaliera. (*Interruzioni*).

Ma noi andiamo più in là, finchè non è stata determinata la specie, il grado della inabilità, si paga non una provvisionale, ma tutta intera la somma che è dovuta.

Fusinato. A titolo di provvisionale.

Gianolio, *relatore*. A titolo di provvisio